



22791-21

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Rosa Pezzullo - Presidente -  
Renata Sessa  
Alessandrina Tudino  
Paola Borrelli  
Giuseppe Riccardi - Relatore -

1409  
Sent. n. sez. /2021  
PU - 07/05/2021  
R.G.N. 10349/2020

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 30/10/2019 della Corte di Appello di Messina

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;  
lette le richieste scritte, ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137,  
del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Orsi,  
che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza emessa il 30/10/2019 la Corte di Appello di Messina, in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Messina il 29/05/2018, ha condannato (omissis) alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen., per essersi impossessato di energia elettrica manomettendo il contatore di misurazione dei consumi installato nella propria abitazione.

CR

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di (omissis) ), Avv. ] (omissis) , che ha dedotto due motivi.

2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 603 cod. proc. pen.: lamenta che la riforma della sentenza assolutoria di primo grado sia avvenuta senza la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale che pure era stata richiesta dal PG appellante, per l'audizione di due testimoni; la riforma è stata basata sul mero esame e rilettura delle risultanze cartacee della testimonianza, in violazione dell'art. 603 comma 3-*bis* cod. proc. pen.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in quanto non vi erano elementi per poter affermare che l'imputato fosse stato l'autore della manomissione sul contatore, essendo emerso che l'imputato, pur presente al momento del controllo, non occupava l'immobile, come riferito dalla teste (omissis), che aveva dichiarato di aver vissuto nell'abitazione durante quel periodo in cui peraltro era sottoposta agli arresti domiciliari.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato.

L'art. 603, comma 3 *bis*, c.p.p. prevede che, "nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale".

Nel caso in esame, il giudice di primo grado aveva assolto l'imputato dal reato di furto di energia elettrica, sul rilievo che costui fosse subentrato nella disponibilità dell'immobile allorquando l'allaccio abusivo era già stato realizzato, e che non emergesse la consapevolezza dello sfruttamento abusivo.

La Corte di Appello, con la sentenza impugnata, ha invece affermato la responsabilità penale di (omissis) , richiamando un estratto testimoniale di un verificatore dell'<sup>(omissis)</sup>, che aveva riferito che l'imputato era presente nell'abitazione e usufruiva dell'energia.

Tuttavia, il ribaltamento della sentenza assolutoria è stato disposto senza l'obbligatoria rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e l'audizione dei testimoni, pure richiamati dalla Corte territoriale.

Va inoltre sottolineato che la riforma della sentenza di primo grado è altresì fondata su una erronea interpretazione del principio, affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di furto di energia elettrica, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. anche

quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente, il quale si limita solo a fare uso dell'allaccio altrui (Sez. 5, n. 32025 del 19/02/2014, Rizzuto, Rv. 261745); invero, l'applicazione dell'aggravante non può prescindere dalla consapevolezza dell'allaccio abusivo, ovvero dal dolo del furto, secondo quanto chiarito, anche di recente, da Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Carlo, Rv. 278438, che, nel ribadire che, *"in tema di furto di energia elettrica, l'aggravante della violenza sulle cose - prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. - è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente che si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa"*, ha precisato che *"la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull'elemento soggettivo"*.

2. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Reggio Calabria.

**P.Q.M.**

Annula la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma il 07/05/2021

Il Consigliere estensore

Giuseppe Riccardi

*Giuseppe Riccardi*

Il Presidente

Rosa Pezzullo

*Rosa Pezzullo*

